**AGOP**

PER I BAMBINI MALATI DI TUMORE E LE LORO FAMIGLIE

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA STATUTO

Il giorno 19 ottobre 2024 alle ore 16.00 presso la sede legale dell'Associazione AGOP Onlus (Via Manzoni, n. 29, Viterbo) si è riunita l'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto.

Assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 del vigente statuto, Benilde Naso Mauri; assume le funzioni di segretario il Sig. Sandro Turco Liveri.

La presidente dichiara che l'assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso telefonico e tramite corrispondenza e contiene il seguente ordine del giorno:

- 1) MODIFICA DELLO STATUTO
- 2) VARIE ED EVENTUALI

Sono presenti i soci ordinari, i componenti del c.d.a. e il presidente AGOP.

La presidente constata che l'assemblea e il numero dei presenti corrisponde a quello richiesto dall'atto costitutivo e dichiara aperta la seduta.

- 1) Sul primo punto dell'ordine del giorno prende la parola Benilde Naso Mauri che spiega l'esigenza della modifica statutaria per entrare nel RUNTS come Associazione ETS "Ritenuto che la nostra associazione costituita a Roma in data 07/12/1977 e regolarmente iscritta al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della L. 266/91 deve renderlo più rispondente al registro ETS comunque nel rispetto del profilo di associazione senza scopo di lucro". La presidente successivamente dà lettura della proposta di statuto elaborato secondo le leggi previste. Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica se necessaria. A conclusione della lettura viene posto in votazione palese lo statuto nella sua integrità. L'assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrale. La presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto. Insieme al segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.
- 2) Non avendo altro da discutere, l'assemblea viene sciolta alle ore 19.15, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Benilde Naso

Il Segretario

Sandro Turco Liveri

AGENZIA DELLE ENTRATE CAVENONE PROVINCIALE III DI ROMA Ufficio Tribunale di Cassini
16/10/24
Sono 3
Data 11-11-25
PERMANENTE CON CURO E2000
IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO (*)

Emanuele Ranci

(*) Firma su delega del Direttore provinciale
Francesco Vittorio Cravina



STATUTO ASSOCIAZIONE A.G.O.P. E.T.S."

ART. 1 - DENOMINAZIONE

1.1 È costituita su iniziativa dell'"Associazione Genitori Oncologia Pediatrica" – un'associazione denominata "A.G.O.P. E.T.S."

1.2 L'associazione è regolata dal D. Lgs n. 117 del 2017, Codice del Terzo Settore, in appresso "il Codice", dalla legge n. 24 del 2017 art. 5 e DM Ministero Salute del 2 agosto 2017 pubblicato sulla G. Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2017, dal presente statuto e dalla normativa di settore.

ART. 2 - SEDE E DURATA

2.1 L'associazione ha sede in Viterbo, Via Manzoni, n. 29.

2.2 La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3 - SCOPI

3.1 Lo scopo dell'associazione rientra nell'ambito delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al Codice. Pertanto l'associazione si propone di porre in essere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale così come riconosciuta e qualificata all'articolo 5 del Codice e con le modalità ivi previste.

3.2 L'associazione esercita in via principale le seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.3 L'associazione pertanto, nel rispetto della normativa richiamata, opera nel campo della tutela dei diritti umani e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo

- ludico motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, in favore delle famiglie con persone affette da malattie oncologiche in età pediatrica affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente nel rispetto della propria dignità.

3.4 L'associazione si propone di favorire e gestire iniziative atte al miglioramento ed allo sviluppo degli aspetti tecnico-medici, tecnico-organizzativo, sociali ed assistenziali, nonché degli specifici settori riguardanti l'informazione, la ricerca e la formazione delle persone coinvolte nel problema.

3.5 L'associazione potrà svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3.6 L'associazione comunque non ha scopo di lucro né svolge direttamente o indirettamente attività sindacale.

ART. 4 - ATTIVITÀ

4.1 In particolare, l'associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e regionali, con centri pubblici e privati operanti in ogni settore produttivo e per elezione nel Terzo Settore
- b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a tutela e promozione delle persone svantaggiate di cui al punto 4 dell'art. 4 del presente Statuto;
- c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione in campo sanitario e/o sociale, proponendo alle persone di cui al suddetto art. 4,4 e alle loro famiglie ogni utile informazione di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;
- e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;
- f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo, concorre al perseguimento degli scopi associativi;
- g) promuove, partecipa, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, pre-promozionali e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle persone che ci si prefigge di tutelare con il

presente statuto di cui all'art. 4 comma 4 favorendo la consapevolezza che la dignità, la salute e l'inclusione sociale è un problema sociale e non privato;

h) promuove, partecipa, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti gli scopi statuari.

Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite donazioni, anche modali.

ART. 5 - PATRIMONIO

5.1 Il patrimonio dell'associazione potrà essere incrementato attraverso:

a) contributi in denaro, beni mobili e/o immobili, od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati da Soci e Sostenitori;

b) beni mobili ed immobili che pervengano a qualsiasi titolo all'associazione, compresi quelli dalla stessa acquistati;

c) atti di liberalità, donazioni o disposizioni testamentarie, da parte di persone fisiche o giuridiche, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

d) eventuali altri contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici, destinati, per previsione normativa o per decisione dell'Organo amministrativo dell'Ente, ad incremento del patrimonio.

Le rendite e le risorse saranno impiegate per il funzionamento dell'associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

7.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

7.2 Il Consiglio di Amministrazione una volta approvato il bilancio consuntivo, corredato da una relazione del Presidente dell'associazione e dal Consiglio di Amministrazione, e quello preventivo, fissa, entro il 30 aprile di ogni anno, la data di riunione dell'Assemblea dei soci chiamati ad approvare i documenti contabili.

7.3 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali sono impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività dell'associazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

7.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché del fondo di dotazione.

ART. 8 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

8.1 L'associazione è organizzata in modo da favorire la massima partecipazione dei Partecipanti alle attività e alle decisioni dell'Ente e la massima trasparenza dei comportamenti. In quest'ottica vengono qui di seguito definiti i principi di comportamento cui dovranno uniformarsi tutti i Partecipanti e le attività degli Organi dell'associazione e gli emanandi regolamenti organizzativi.

Principi in materia di Autonomia ed Indipendenza

8.2 L'associazione svolge la sua attività in completa autonomia ed indipendenza da terzi.

8.3 Non è consentita l'elezione agli organi direttivi di persone che svolgono attività imprenditoriali direttamente o indirettamente, salve le attività consentite dal DM 2 agosto 2017.

8.4 In tutti i casi in cui un componente di un Organo statutario si trova in posizione di conflitto di interessi è tenuto a comunicare il conflitto ai componenti dell'organo e ad astenersi dall'esprimere il proprio voto sulla materia nella quale si trova in conflitto. La violazione del detto obbligo determina la decadenza dalla carica. Principi in tema di assunzione e conferimento di Cariche sociali

8.5 L'elezione agli Organi statutari deve essere organizzata prevedendo il voto a scrutinio segreto.

8.6 Tutte le cariche sociali sono retribuite nei limiti di cui al Codice del Terzo Settore e comunque in misura non superiore al livello stabilito dal Codice Civile.

8.7 I legali rappresentanti, i componenti il Consiglio di Amministrazione, non possono ricoprire la carica qualora abbiano subito condanna penale passata in giudicato.

8.8 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione

8.9 Le riunioni possono svolgersi anche con la presenza dei componenti in audio/videoconferenza, o altre tecnologie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

8.10 Il Segretario della riunione redige, senza ritardo, il relativo verbale sull'apposito libro.

8.11 Tutti i libri sociali richiamati nel presente statuto ovvero quelli previsti dall'articolo 15 del "Il Codice" saranno tenuti secondo i principi e le norme dettate per gli Enti del Terzo Settore.

ART. 9 I SOCI

9.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

9.2 Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

9.3 L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

9.4 Non è possibile prevedere alcuna discriminazione in relazione all'ammissione degli associati né alcuna differenza di trattamento fra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'associazione.

ART. 10 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

10.1 L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

10.2 Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo; la relativa deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro soci.

10.3 Il Consiglio Direttivo deve comunicare e motivare le eventuali reiezioni all'interessato entro 60 giorni.

10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che

sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

10.5 La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

10.5 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

10.7 Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della eventuale quota associativa annua.

10.8 Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

10.9 L'associato può sempre recedere dall'associazione.

10.10 Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

10.11 Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'associazione né alla restituzione delle quote associative versate che sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ART. 11 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

11.1 I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

ART. 12 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

12.1 Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci,
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) Organo di Controllo (eventuale);
- 5) Organo di Revisione (eventuale).

ART. 13 ASSEMBLEA

13.1 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

13.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

13.3 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

13.4 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

13.5 I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

13.6 È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

13.7 Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

13.8 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 14 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

14.1 L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 15 ASSEMBLEA ORDINARIA

15.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

15.2 L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

15.3 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 deleghe.

15.4 È ammesso l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

15.5 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16.1 L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 17 CONSIGLIO DIRETTIVO

17.1 Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

17.2 Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà delle associazioni o ad essa affidati.

17.3 Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 5 a 9 componenti eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4 e sono rieleggibili per 2 mandati.

17.4 Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

17.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

17.6 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 IL PRESIDENTE

18.1 Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

18.2 Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

18.3 Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

18.4 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

18.5 Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

18.6 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 19 ORGANO DI CONTROLLO

19.1 L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

19.2 L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

19.3 Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

20.1 È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 21 RISORSE ECONOMICHE

21.1 Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 22 I BENI

22.1 I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DI UTILIZZO DEL PATRIMONIO

23.1 L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 24 BILANCIO

24.1 I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno o in alternativa da altra data non coincidente con l'anno solare. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

24.2 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25 BILANCIO SOCIALE

25.1 E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 LE CONVENZIONI

26.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 27 PERSONALE RETRIBUITO

27.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs. 117/2017.

27.2 I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 28 LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

28.1 L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

28.2 I libri di cui alle lettere a), b) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera c) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

28.3 L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

ART. 29 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI

29.1 Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 30 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

30.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

30.2 In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

30.3 Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 31 DISPOSIZIONI FINALI

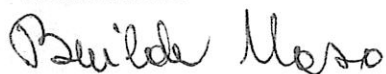
31.1 Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

31.2 Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto.

La Presidente

Benilde Naso



Il Segretario

Sandro Turco Liveri

